



CITTÀ DI BATTIPAGLIA

(Provincia di Salerno)

Medaglia d'argento al merito civile

Centro Operativo Comunale (C.O.C.)

Palazzo di Città – Piazza Aldo Moro, 84091 Battipaglia (SA) – P. IVA 00775900657 – Tel. 0828 677111 – www.comune.battipaglia.sa.it

Prot. Gen. N.28707

del 8 Maggio 2020;

ORDINANZA N.104 DEL 8 Maggio 2020

LA SINDACA

Visto:

- la DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 gennaio 2020, ad oggetto “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” (GU n.26 del 1-2-2020);
- il DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2020, n.6, ad oggetto “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” (GU n.45 del 23-2-2020);
- il DECRETO-LEGGE 2 marzo 2020, n.9, ad oggetto “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” (GU n.53 del 2-3-2020);
- la LEGGE 5 marzo 2020, n.13, ad oggetto “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” (GU n.61 del 9-3-2020);
- il **DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n.18**, ad oggetto “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” (GU n.70 del 17-3-2020);
- il DECRETO-LEGGE 25 marzo 2020, n.19, ad oggetto “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” (GU n.79 del 25-3-2020);
- il DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n.23, ad oggetto “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali” (GU n.94 del 8-4-2020);
- il **DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 aprile 2020**, ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” (GU n.97 del 11-4-2020), per la parte ancora in vigore a seguito dell'entrata in vigore del successivo D.P.C.M.;
- il **DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 aprile 2020**, ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” (GU Serie Generale n.108 del 27-04-2020);
- la **LEGGE 24 aprile 2020, n.27**, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi” (GU n.110 del 29-4-2020)- Supplemento Ordinario n.16;

Viste, altresì, le Ordinanze del Presidente della Regione Campania, dalla N.1 alla N.44, emesse rispettivamente a partire dal 24 febbraio 2020 sino a tutto il 04/05/2020;

Richiamate, per quanto qui di interesse, le seguenti Ordinanze Sindacali:

- Ordinanza Sindacale N.94/2020 del 27 Aprile 2020, che ha disposto con decorrenza immediata l'accesso ai cittadini, contingentato su prenotazione, al civico cimitero per la visita ai defunti;
- Ordinanza Sindacale N.95/2020 del 29 Aprile 2020, che ha ripristinato l'orario di lavoro ordinario dei dipendenti comunali;

Fatte salve le disposizioni recate dalla circolare del Ministero della Salute 0012302-08/04/2020-DGPRES-DGPRES-P per tutte le attività all'interno del Civico Cimitero, a meno delle visite ai defunti che si intendono qui disciplinare a livello locale nell'ambito dei poteri attribuiti al Sindaco e tenuto conto delle circostanze di tempo e di luogo;

Ritenuto, in questa specifica fase dell'emergenza covid-19 in cui sia il Governo che la Regione, con più provvedimenti, dispongono per l'allentamento delle misure restrittive, di rilevante importanza poter garantire l'accesso libero, senza più alcun contingentamento, dei cittadini al civico cimitero per onorare i propri defunti;

Evidenziato che lo screening sulla popolazione, condotto nella seconda metà del mese di aprile 2020 dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per il Mezzogiorno di Portici (NA) e dall'ASL territorialmente competente, esteso prioritariamente al personale di pubblica utilità a sostegno dell'emergenza, associazioni di volontariato a sostegno dell'emergenza, operatori ecologici, Forze dell'Ordine, Medici di base (MMG e PLS), operatori per la vendita e la distribuzione di beni di prima necessità, quali farmacie e parafarmacie, che si sostanzia nell'esecuzione di circa 1000 tamponi, ha restituito un dato più che positivo sulla reale diffusione del contagio da covid-19 in città;

Valutato, stante la misura davvero contenuta del contagio così come sopra rilevato, per le ragioni sopra espresse, anche alla luce dei buoni risultati rilevati a seguito dell'emanazione, sulla medesima materia, della precedente Ordinanza N.94 del 27 Aprile 2020, esperienza quest'ultima che ha fatto emergere un elevatissimo grado di rispetto delle regole anti-contagio da parte di tutti i cittadini e una buona risposta della struttura amministrativa che ha garantito 1200 prenotazioni, di potersi procedere alla definitiva riapertura del Civico Cimitero alle visite ai defunti, nel rispetto delle seguenti limitazioni al momento imposte dalla legge:

- a) orario di apertura **dal lunedì al sabato dalle ore 07:00 alle ore 17:00; domenica dalle ore 07:00 alle ore 13:00;**
- b) uso obbligatorio della mascherina (*dispositivo di protezione individuale di cui all'art.16 del decreto legge n.18/2020*) - sono esentati dall'obbligo di utilizzo della mascherina i minori fino a sei anni d'età e le persone con patologie non compatibili con l'uso della stessa;
- c) **obbligo di distanziamento di almeno due metri da ogni altra persona** - salvo che si tratti di soggetti appartenenti allo stesso nucleo convivente, ovvero di minori o di persone non autosufficienti;
- d) è vietata ogni forma di assembramento;

Visto:

- L'art.32 "Funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria" della Legge N.833/1978 e s.m.i. recante "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale";
- L'art. 50 "Competenze del sindaco e del presidente della provincia" del d.lgs. n.267/2000 e s.m.i. (T.U.E.L.);
- l'art.6 "Attribuzioni delle autorità territoriali di protezione civile", del d.lgs. n.1/2018 e s.m.i. recante "Codice della Protezione Civile";
- l'art.12 "Funzioni dei Comuni ed esercizio della funzione associata nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile", del d.lgs. n.1/2018 e s.m.i. recante "Codice della Protezione Civile";

Visto, infine, il Capo III del vigente Statuto Comunale;

ORDINA

Per le motivazioni espresse in premessa:

1. Con decorrenza **da domenica 10 maggio** è disposta la definitiva riapertura del Civico Cimitero ai cittadini per le visite ai defunti:
 - a) orario di apertura **dal lunedì al sabato dalle ore 07:00 alle ore 17:00; domenica dalle ore 07:00 alle ore 13:00;**
 - b) uso obbligatorio della mascherina (*dispositivo di protezione individuale di cui all'art.16 del decreto legge n.18/2020*) - sono esentati dall'obbligo di utilizzo della mascherina i minori fino a sei anni d'età e le persone con patologie non compatibili con l'uso della stessa;
 - c) **obbligo di distanziamento di almeno due metri da ogni altra persona** - salvo che si tratti di soggetti appartenenti allo stesso nucleo convivente, ovvero di minori o di persone non autosufficienti;
 - d) è vietata ogni forma di assembramento;
2. Sono fatte salve le disposizioni recate dalla circolare del Ministero della Salute 0012302-08/04/2020-DGPRES-DGPRES-P per tutte le restanti attività all'interno del Civico Cimitero;
3. L'apertura potrebbe subire limitazioni dopo una prima fase di applicazione, al fine di regolarne eventuali criticità che si registrassero *in progress*, fino alla definitiva revoca del provvedimento per ragioni di tutela della salute pubblica;
4. E' fatto carico al dirigente competente *ratione materiae* emanare specifica e conseguente disposizione di servizio per i dipendenti addetti al civico cimitero onde adeguare gli orari di lavoro;

DISPONE

Che il presente provvedimento venga comunicato in via preventiva alla Prefettura-UTG di Salerno, AREA V – Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico – Dirigente Dott.ssa Florinda BEVILACQUA, presso l'ufficio Territoriale del Governo sito in Piazza Amendola n.15 – 84121 SALERNO - al seguente indirizzo di posta elettronica certificata protocollo.prefsa@pec.interno.it;

DISPONE, infine

- La pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line del Comune di Battipaglia;
- La pubblicazione del presente provvedimento sul Sito Istituzionale dell'Ente – Home Page - Sezione News;
- La trasmissione del presente provvedimento:
 - Al Responsabile dei Servizi Cimiteriali a mezzo applicativo *Folium*;
 - Alla Polizia Municipale a mezzo applicativo *Folium*;
 - Alla stazione Carabinieri di Battipaglia: t5a28110@pec.carabinieri.it;
 - Commissariato di P.S. di Battipaglia: comm.battipaglia.sa@pecps.poliziadistato.it;
 - Comando Compagnia Guardia di Finanza di Eboli: sa1540000p@pec.gdf.it;
 - Al Segretario Generale a mezzo applicativo *Folium*
 - Ai Dirigenti Comunali a mezzo applicativo *Folium*;

Palazzo di Città, 8 Maggio 2020;

Per istruttoria:

Centro Operativo Comunale
Funzione 1: Tecnica e Pianificazione
Ing. Carmine SALERNO

LA SINDACA
Cecilia FRANCESE

Autorità Emanante:

Sindaco del Comune di Battipaglia;

Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli Atti:

Settore Tecnico e Governo del Territorio – Piazza Aldo Moro – 84091 Battipaglia (SA);

Contatti:

p.e.c.: protocollo@pec.comune.battipaglia.sa.it

Tel.: 0828 677111

Responsabile del Procedimento Amministrativo:

Ai sensi dell'art.8 della Legge 7 agosto 1990 n.241 e s.m.i. si comunica che il responsabile del procedimento è l'ing. Carmine SALERNO, dirigente del Settore Tecnico e Governo del Territorio del Comune di Battipaglia;

Autorità cui è possibile ricorrere avverso il presente provvedimento:

E' consentito il ricorso in via gerarchica al sig. Prefetto di Salerno;

Ai sensi dell'art.3, c.4, della Legge 7 agosto 1990 n.241 e s.m.i. si comunica che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi del d.lgs. n.104/2010, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, o al Capo dello Stato, ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. 24 novembre 1971 n.1199, per motivi di legittimità, rispettivamente, entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di notifica del presente atto;